



# **Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFA concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale**

**(ORDOA, RS 817.022.13)**

**del 26 novembre 2025**

## **1. Situazione iniziale**

Conformemente all'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza del DFA concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (ORDOA, RS 817.022.13), l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) adegua l'allegato allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera (principalmente quello dell'UE).

Con la presente modifica viene aggiornato soltanto l'elenco 1 ai fini di un'armonizzazione con il regolamento (UE) n. 37/2010<sup>1</sup>.

## **2. Commento alle singole disposizioni**

### **Allegato elenco 1**

A titolo informativo, si ricorda che dall'ultimo adeguamento dell'ordinanza sono state modificate sei sostanze farmacologicamente attive.

#### **1. Aggiunta di cinque sostanze biologiche non analoghe a una sostanza chimica<sup>2</sup>**

Le seguenti cinque sostanze biologiche non analoghe a una sostanza chimica sono state aggiunte all'elenco con la classificazione «nessun LMR richiesto»:

- idrolizzato di caseina bovina (bCNH), ottenuto da caseinato di sodio idrolizzato con tripsina e sottoposto a trattamento termico, destinato all'uso intra-mammario nelle vacche;
- componenti probiotici, compresi batteri e lieviti, per tutte le specie produttrici di derrate alimentari;

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1908, GU L, 2025/1908 del 25.9.2025.

<sup>2</sup> Secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1102 della Commissione, del 3 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda le sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche, GU L, 2025/1102, del 4.6.2025.

- interleuchina 8 (IL-8) bovina ricombinante (His-tag) per uso intra-uterino nei bovini, fino a 1 000 µg per animale;
- cellule staminali per tutte le specie produttrici di derrate alimentari;
- RNA interferente a doppio filamento EP15, specifico per il gene della calmodulina di Varroa destructor (RNA nudo a doppio filamento non modificato), destinato alle api.

## 2. Ketoprofene<sup>3</sup>

Modifica dei limiti massimi di residui (LMR) per tutti i ruminanti, i suini e gli equidi, applicabile a muscoli, grasso, fegato, reni e latte.

## 3. Fluralaner<sup>4</sup>

Aggiunta di LMR pour i pollami e i pesci con pinne.

## **3. Ripercussioni**

### **3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni**

La modifica proposta non ha alcuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

### **3.2 Ripercussioni sull'economia**

Un regolare adeguamento dell'allegato dell'ordinanza del DFI concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale è essenziale per ridurre eventuali differenze tra la Svizzera e i suoi partner economici, in particolare l'UE. La riduzione di queste divergenze permette di evitare ostacoli tecnici al commercio e le loro ripercussioni sull'economia svizzera. Lo scopo della presente revisione è quindi di agevolare nei limiti del possibile il commercio con l'UE.

### **3.3 Ripercussioni sulla Salute**

L'adeguamento degli elenchi delle sostanze ammesse all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per garantire la protezione della salute dei consumatori. Occorre inoltre aggiornare regolarmente questi valori per garantire un controllo e una sorveglianza efficaci dei prodotti.

## **4. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

La presente revisione adegua il diritto svizzero al diritto dell'UE senza pregiudicare alcun accordo bilaterale con l'UE. È pertanto compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

### **4.1 Base legale**

L'articolo 5 ORDOA costituisce la base legale delle presenti modifiche.

---

<sup>3</sup> Secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1105 della Commissione, del 3 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza ketoprofene in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale, GU L 2025/1105, del 4.6.2025.

<sup>4</sup> Secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1908 della Commissione del 24 settembre 2025 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza fluralaner in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale, GU L, 2025/1908, del 25.9.2025.